REGOLAMENTO (CEE) N. 3515/92 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1992

recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/77 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 [3], stabilisce modalità comuni di applicazione del summenzionato regolamento (CEE) n. 1055/77; che, in relazione alla soppressione dei controlli e delle formalità alle frontiere interne, oltre che per ragioni di chiarezza ed efficienza amministrativa, le suddette modalità devono essere ridefinite e che il regolamento (CEE) n. 1722/77 deve essere abrogato;

considerando che gli scambi dei prodotti in oggetto sono noti alle autorità competenti; che è quindi preferibile, ai fini di una semplificazione amministrativa, non sottoporre i prodotti detenuti da un organismo d'intervento alla presentazione di un certificato, quando siano esportati in un paese terzo per esservi immagazzinati oppure ritornino nello Stato membro di partenza;

considerando che l'esportazione di prodotti d'intervento da immagazzinare in un paese terzo è assimilata ad un'esportazione come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 novembre 1990, relativo al transito comunitario [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salve le deroghe previste da specifiche norme comunitarie relative a taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce modalità comuni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77.

[1] GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 36.
[3] GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.
[4] GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

TITOLO I

Prodotti d'intervento trasportati a scopo di magazzinaggio in un paese terzo

Articolo 2

Nella fattispecie di cui all'articolo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77, quando i prodotti vengono esportati verso un paese terzo per esservi immagazzinati, il documento previsto dall'articolo 3 del presente regolamento e la dichiarazione di esportazione sono presentati all'ufficio doganale competente nello Stato membro in cui è situato l'organismo d'intervento detentore.

La dichiarazione di esportazione e, se del caso, il documento di transito comunitario esterno o il documento nazionale equivalente, recano una delle seguenti diciture:

— Productos de intervención en poder de ... (nombre y dirección del organismo de intervención) destinados a ser almacenados en ... (país afectado y dirección del lugar de almacenamiento previsto). Aplicación del primer guión del artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 1055/77;

— Produkter fra intervention som ... (navn og adresse på interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i ... (det pågældende land og adressen på det forventede oplagringssted). Anvendelse af artikel 2, første led, i forordning (EØF) nr. 1055/77;

— Interventionserzeugnisse im Besitz von ... (Name und Anschrift der Interventionsstelle), zur Lagerung in ... (Land und Anschrift des vorgesehenen Lagerorts) bestimmt. Anwendung von Artikel 2 erster Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 1055/77;

— Προϊόντα παρέμβασης που ευρίσκονται στην κατοχή του ... (ονομασία και διεύθυνση του οργανισμού παρέμβασης) προς αποθήκευση εις ... (χώρα και διεύθυνση του προτεινόμενου χώρου αποθήκευσης) σε εφαρμογή της πρώτης περίπτωσης του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77;

— Intervention products held by ... (name and address of the intervention agency) for storage in ... (country concerned and address of the proposed place of storage). Application of the first indent of Article 2 of Regulation (EEC) No 1055/77;

— Produits d'intervention détenus par ... (nom et adresse de l'organisme d'intervention), destinés à être stockés en/au ... (pays concerné et adresse du lieu de stockage prévu). Application de l'article 2 premier tiret du règlement (CEE) nº 1055/77;

— Prodotti d'intervento detenuti da ... (nome e indirizzo dell'organismo d'intervento) destinati ad essere immagazzinati in ... (paese interessato e indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto). Applicazione dell'articolo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1055/77;

— Interventieprodukten in het bezit van ... (naam en adres van het interventiebureau) — bestemd voor opslag in ... (betrokken land en adres van de opslagplaats). Toepassing van artikel 2, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 1055/77;

— Produtos de intervenção em poder de ... (nome e morada do organismo de intervenção) destinados a serem armazenados em/no ... (país em causa e morada do local de armazenagem previsto). Aplicação do primeiro travessão do artigo 2º do Regulamento (CEE) nº 1055/77.

Ai fini delle relative formalità doganali, non è richiesto il titolo d'esportazione.

Articolo 3

Il documento di cui all'articolo 2 è rilasciato dall'organismo d'intervento dello Stato membro di partenza; esso è contrassegnato da un numero e reca quanto segue:

— la descrizione dei prodotti ed eventualmente qualsiasi altra indicazione necessaria ai fini del controllo;

— il numero, la natura ed eventualmente i marchi ed i numeri distintivi dei colli;

— la massa lorda e la massa netta dei prodotti;

— il riferimento al regolamento (CEE) n. 1055/77, con la precisazione che i prodotti sono destinati all'immagazzinamento;

— l'indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto.

In caso di applicazione dell'articolo 2, tale documento è conservato dall'ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione di esportazione, mentre una copia di esso accompagna il prodotto.

Articolo 4

1. Quando i prodotti detenuti da un organismo d'intervento ed immagazzinati in un paese terzo vengono successivamente reimportati nello Stato membro da cui dipende detto organismo, senza essere stati venduti:

— la reimportazione è disciplinata dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1055/77,

— non deve essere presentato alcun titolo d'importazione.

2. All'ufficio doganale di reimportazione sono inoltre presentati i seguenti documenti:

— la copia vistata della dichiarazione di esportazione rilasciata per l'esportazione dei prodotti nel paese terzo di immagazzinaggio, ovvero una copia o fotocopia del documento, certificata conforme dall'ufficio doganale che ha rilasciato l'originale,

— un documento rilasciato dall'organismo d'intervento detentore, contenente le indicazioni di cui all'articolo 3, primo comma, primo, secondo, terzo e quarto trattino.

Tali documenti sono conservati dall'ufficio doganale di reimportazione.

TITOLO II

Prodotti d'intervento trasferiti da un organismo d'intervento ad un altro

Articolo 5

Nelle fattispecie di cui all'articolo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1055/77, i prodotti spediti verso un altro Stato membro in un'operazione di trasferimento, sono accompagnati dall'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (1). L'esemplare di controllo T 5 è rilasciato dall'organismo d'intervento che spedisce i prodotti e reca, nella casella 104, una delle seguenti diciture:

— Productos de intervención — operación de transferencia;

— Produkter fra intervention — overførsel;

— Interventionserzeugnisse — Transfer;

— Προϊόντα παρέμβασης — Πράξη μεταβίβασης;

— Intervention products — transfer operation;

— Produits d'intervention — opération de transfert;

— Prodotti d'intervento — operazione trasferimento;

— Interventieprodukten — Overdracht;

— Produtos de intervenção — operação de transferência.

La casella n. 107 reca il numero del presente regolamento.

Lo Stato membro può autorizzare il rilascio dell'esemplare di controllo T 5 da parte di un'autorità all'uopo designata anziché da parte dell'organismo d'intervento.

L'esemplare di controllo T 5 è rinviato direttamente all'organismo d'intervento che ha spedito i prodotti, previo adeguato controllo ed apposizione della dicitura da parte dell'organismo d'intervento dello Stato membro al quale sono trasferiti i prodotti.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 6

I prodotti immagazzinati in un altro Stato membro anteriormente al 1° gennaio 1993 sono liberati dal controllo doganale su richiesta dell'organismo d'intervento detentore.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1722/77 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

(1) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione